

**PROCEDURA GESTIONE DEI DIRITTO DELL'INTERESSATO**

<b>Data</b>	<b>Rev.</b>	<b>Descrizione della Revisione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
04.07.2023	0	Aggiornamento GDPR	Logos PA	Referente Privacy	Amministratore Unico

## INDICE

<b>1. <u>SCOPO</u></b> .....	<b>3</b>
<b>2. <u>APPLICABILITÀ</u></b> .....	<b>3</b>
<b>3. <u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u></b> .....	<b>3</b>
<b>4. <u>RESPONSABILITÀ</u></b> .....	<b>3</b>
<b>5. <u>IL DIRITTO DI ACCESSO DELL'INTERESSATO</u></b> .....	<b>3</b>
<b>6. <u>INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA EDPB SUL DIRITTO DI ACCESSO</u></b> .....	<b>4</b>
<b>6.1 <u>STRUTTURA E MODALITÀ DEL DIRITTO DI ACCESSO</u></b> .....	<b>4</b>
<b>6.2 <u>VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DA PARTE DEL TITOLARE</u></b> .....	<b>5</b>
<b>6.3 <u>MODALITÀ DI FORNITURA DEI DATI</u></b> .....	<b>6</b>
<b>6.4 <u>LIMITI E RESTRIZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO</u></b> .....	<b>6</b>
<b>7. <u>ISTRUZIONI OPERATIVE</u></b> .....	<b>7</b>
<b>7.1 <u>MODALITÀ RICEZIONE RICHIESTE</u></b> .....	<b>7</b>
<b>7.2 <u>VERIFICHE IN CAPO AL TITOLARE PER DARE RISPOSTA ADEGUATA ALL'INTERESSATO</u></b> .....	<b>7</b>
<b>7.3 <u>RIEPILOGO PASSAGGI OPERATIVI PER L'ESPLETAMENTO DELLA RICHIESTA</u></b> .....	<b>8</b>
<b>7.4 <u>CASI IN CUI LE RICHIESTE DELL'INTERESSATO NON POSSONO ESSERE ACCOLTE</u></b> .....	<b>9</b>

## **1. SCOPO**

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di gestione dei diritti dell'interessato come definiti dal Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, anche "GDPR") dagli articoli da 15 a 22.

In particolare, la procedura vuole esplicitare la modalità di esercizio del diritto di accesso, come definito dall'art. 15, anche a seguito dell'adozione, da parte del Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board o EDPB) delle Linee guida sul diritto di accesso (di seguito, "Linee guida").

## **2. APPLICABILITÀ**

Si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi da parte di Fondazione Logos PA in relazione al diritto di accesso dell'interessato.

## **3. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Regolamento (UE) 2016/679;
- D.Lgs. 196/2003 e s.m.i;
- Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access.

## **4. RESPONSABILITÀ**

È responsabilità del Titolare del Trattamento, sentito il DPO, rispondere alle istanze degli interessati.

## **5. IL DIRITTO DI ACCESSO DELL'INTERESSATO**

Il diritto di accesso, previsto dall'art. 15 del GDPR quale ulteriore specificazione del più generale principio di trasparenza (art. 5(1)(a) GDPR), consente all'interessato (ossia il soggetto i cui dati sono trattati) di ottenere dal Titolare del Trattamento:

- a. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso,
- b. di ottenere l'accesso ai dati personali e
- c. di ottenere l'accesso alle informazioni concernenti: le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinarlo, l'origine dei dati, l'esistenza del diritto di rettifica e cancellazione, oltreché di proporre reclamo all'autorità garante, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di un trattamento transfrontaliero dei dati.

## **6. INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA EDPB SUL DIRITTO DI ACCESSO**

### **6.1 STRUTTURA E MODALITÀ DEL DIRITTO DI ACCESSO**

L'EDPB precisa che il diritto di accesso comprende tre diverse componenti:

#### **I. la conferma che sia o meno in corso un trattamento.**

Se il titolare non tratta dati personali relativi al soggetto che richiede l'accesso, le informazioni da fornire devono limitarsi a dichiarare che nessun trattamento è in corso. Al contrario, in caso di esito affermativo della richiesta di conferma, quest'ultima può essere resa o in un'autonoma e separata dichiarazione, oppure può essere inclusa tra le informazioni da rendere successivamente all'interessato.

- Il diritto di accesso deve intendersi esteso a tutte le categorie di dati personali e particolari in possesso del Titolare del Trattamento.

#### **II. L'accesso ai dati: nucleo del diritto d'accesso.**

Si tratta di un accesso vero e proprio ai dati personali, e non di una mera informativa a norma degli artt. 13 e 14 del GDPR.

- Il Titolare del Trattamento deve cercare in tutti i suoi sistemi informatici e negli archivi cartacei, indipendentemente dagli oneri economici e di allocazione temporale che ciò comporta, oneri non scaricabili sull'interessato. Tuttavia, se le richieste da questi avanzate sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare del Trattamento può addebitare allo stesso un ragionevole contributo di spese per le copie successive, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni. Il Titolare non può rifiutare l'accesso ai dati, laddove sospetti che l'interessato voglia utilizzarli per citarlo in giudizio.
- La richiesta da parte dell'interessato va evasa "senza ingiustificato ritardo" e, comunque, al più tardi entro un mese, da non intendersi erroneamente come 30 giorni.
- Laddove la richiesta fosse troppo generica, o al contrario si chiedano informazioni non facilmente reperibili nei database o, ancora, l'interessato non fornisca riferimenti chiari sulla tipologia e specificità dei dati richiesti, il Titolare del Trattamento ha facoltà di chiedere una proroga di ulteriori due mesi. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

#### **III. L'accesso alle informazioni sul trattamento.**

Per quanto concerne le modalità della richiesta da parte dell'interessato, le Linee guida sottolineano che non sono previsti specifici requisiti di forma.

- L'interessato non deve fornire spiegazioni all'esercizio del diritto di accesso e il Titolare del Trattamento non è tenuto né a chiederle né a imporle. Per le istanze di accesso sono validamente utilizzabili tutti i recapiti ufficiali del Titolare, non solo i canali dedicati all'esercizio dei diritti dell'interessato (es. appositi moduli online).
- La richiesta di accesso ai dati personali può coincidere o sovrapporsi all'esercizio del diritto di accesso, previsto da normative diverse dal GDPR (es. Legge 241/90). Laddove si verifici tale scenario, se le informazioni sono state già fornite all'interessato per altro canale non c'è bisogno di duplicarle, ancorché sia di regola necessario fornire separate risposte in base ai base a ciascuna rispettiva normativa.
- Il Titolare non può decidere autonomamente, in caso di dubbio, quale sia la normativa in base alla quale è esercitato l'accesso, ossia il GDPR o diversa fonte, ma deve fare quanto possibile (secondo il principio di "accountability") per avere delucidazioni dall'interessato.
- Il Titolare può consegnare all'interessato i documenti contenenti i dati personali, anziché provvedere alla loro estrazione dagli stessi, ma offuscando tutti i dati non pertinenti. Laddove vi siano conflitti potenziali tra diritti dell'interessato e diritti di terzi che potrebbero essere vulnerati dalla divulgazione di informazioni, l'esercizio del diritto d'accesso non va rigettato in blocco quando sussistano diritti concorrenti, ma va garantito nella misura massima possibile.

## **6.2 VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DA PARTE DEL TITOLARE**

Il Titolare del Trattamento deve valutare:

- I. se la richiesta faccia riferimento a dati personali relativi al soggetto che la inoltra;**
- II. se l'accesso in questione rientri nel campo di applicazione dell'art. 15 GDPR, o se vi siano altre e più specifiche previsioni normative di settore, che disciplinano l'accesso ai dati;**
- III. se la richiesta di accesso si riferisca a tutti o soltanto ad una parte dei dati trattati** (se nulla è indicato, deve intendersi riferita alla totalità dei dati).

Quando il titolare non è in grado di identificare il soggetto che avanza la richiesta, deve informare quest'ultimo di tale circostanza e può declinare la stessa, a meno che l'interessato non fornisca ulteriori supplementari informazioni che consentano l'identificazione.

La richiesta di informazioni supplementari deve essere proporzionata alla tipologia di dati trattati e ai danni che potrebbero verificarsi, al fine di evitare un'eccessiva raccolta di dati (in ossequio al principio di pertinenza).

### **6.3 MODALITÀ DI FORNITURA DEI DATI**

Le modalità di fornitura dei dati da parte del titolare variano a seconda del volume dei dati e della complessità del trattamento.

- La documentazione relativa ai dati e alle altre informazioni sul trattamento deve essere fornita in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
- La principale modalità di fornitura è la trasmissione, da parte del titolare, di una copia dei dati oggetto di trattamento. Se la richiesta è presentata in forma elettronica, anche la copia, ove possibile e salvo diverse indicazioni, deve essere fornita in un formato elettronico di uso comune.
- Altre modalità, come una comunicazione orale oppure l'accesso in loco, possono essere previste, se richieste dall'interessato.
- Quando il volume dei dati è molto ampio o quando il trattamento è connotato da una certa complessità, una modalità di fornitura dei dati è quella di un "approccio a strati" ("layered approach"): fornire i dati e le informazioni su diversi livelli può facilitarne la comprensione da parte dell'interessato. In tali casi, il titolare deve essere in grado di dimostrare che l'approccio stratificato ha un valore aggiunto per l'interessato. In ogni caso, se richiesto dall'interessato, anche in tali più complesse ipotesi, i dati e le informazioni devono essere forniti contemporaneamente.
- La valutazione della richiesta deve riflettere la situazione esistente al momento in cui la richiesta è stata ricevuta: ad esempio, i dati che sono già stati cancellati e che, quindi, non sono più disponibili, non devono essere forniti.

### **6.4 LIMITI E RESTRIZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO**

Le Linee guida danno indicazioni sulle limitazioni e restrizioni al diritto di accesso previste dal Regolamento.

- I.** Il diritto di ottenere una copia dei dati oggetto di trattamento non deve ledere i diritti e le libertà altrui (art. 15(4) GDPR): tale bilanciamento deve essere posto in essere non soltanto in caso di accesso ai dati mediante fornitura di una copia, ma anche se lo stesso avviene con altri mezzi. Inoltre, il titolare deve essere in grado di dimostrare i diritti e le libertà che sarebbero compromessi nella specifica situazione;
- II.** Il Titolare può respingere richieste che siano "manifestamente infondate" o "eccessive" (art. 12 (5) GDPR).

In particolare, la "manifesta infondatezza" può essere invocata solo quando i requisiti prescritti dal Regolamento per la richiesta siano palesemente non soddisfatti. Non rientrano, tra tali ipotesi, le richieste relative ad un trattamento di dati non soggetti all'applicazione del GDPR (in tal caso, la richiesta non dovrebbe essere proprio qualificata come tale).

Quanto all' "eccessività" della richiesta, seppure all'interno del Regolamento non vi sia una definizione di tale concetto, l'inciso contenuto nell'art. 12(5) GDPR che recita "in particolare, per il loro carattere ripetitivo", consente di concludere che il principale scenario applicativo di tale filtro sia legato alla quantità di richieste avanzate da un determinato interessato, senza che tra una richiesta e l'altra sia trascorso un ragionevole intervallo di tempo.

In ogni caso, il titolare deve essere in grado di comprovare il carattere manifestamente infondato o eccessivo di una richiesta.

- III.** Restrizioni al diritto di accesso possono anche essere previste dal diritto nazionale degli Stati membri, come sancito dall' art. 23 GDPR. I titolari che intendono avvalersi di tali restrizioni devono verificare i requisiti richiesti dalle disposizioni nazionali, prestando attenzione alle specifiche condizioni cui le stesse possono essere subordinate: ad esempio, può essere prevista una proroga solo temporanea all'esercizio del diritto di accesso, oppure una restrizione applicabile soltanto a determinate categorie di dati personali.

## **7. ISTRUZIONI OPERATIVE**

### **7.1 MODALITÀ RICEZIONE RICHIESTE**

Le richieste degli interessati possono essere veicolate attraverso:

1. Una specifica richiesta (vedi MOD.1 allegato alla presente) predisposta dall'organizzazione. Fornendo le informazioni richieste il Titolare avrà la possibilità di rispondere più celermente e tramite l'invio di tale modulo alla posta ordinaria o tramite pec.

La risposta sarà veicolata con la stessa modalità di ricezione entro e non oltre un mese dalla richiesta dell'interessato. Il Titolare del Trattamento non è obbligato ad avviare iniziative su richieste inviate a recapiti totalmente casuali.

### **7.2 VERIFICHE IN CAPO AL TITOLARE PER DARE RISPOSTA ADEGUATA ALL'INTERESSATO**

Il Titolare del Trattamento verifica che:

- la richiesta riguardi i dati personali del richiedente;
- la richiesta rientri nell'ambito di applicazione dell'art 15. GDPR;
- non vi siano altre disposizioni normative specifiche che regolano l'accesso ai dati richiesti;
- la richiesta preveda l'accesso integrale ai dati o solo ad alcuni.

- Qualora il Titolare del trattamento abbia necessità di ulteriori dati identificativi nei riguardi dell'interessato, si impegna a cancellare tutti quelli non necessari all'erogazione delle risposte, non appena avrà terminato l'operazione di identificazione. Laddove, ad esempio, il Titolare tratti categorie di dati particolari, potrebbe essere necessario richiedere un documento di identità all'interessato. Una volta verificata l'identità dell'interessato il Titolare provvederà ad eliminare il documento dai propri archivi.
- Nel caso in cui la richiesta dell'interessato possa ledere diritti altrui, il Titolare si impegna a eseguire un adeguato bilanciamento degli interessi, attraverso un assesment circa la probabilità di rischio, così da decidere se soddisfare o meno la richiesta dell'interessato.
- Il Titolare trasmette risposta all'interessato, definendo lo stato dei dati al momento del ricevimento della richiesta.
- Nell'invio dei dati mediante mezzi elettronici, Il Titolare del Trattamento utilizza tutte le tecniche in suo possesso per evitare rischi, tenendo conto della natura dei dati e del contesto del trattamento.
- Il Titolare del Trattamento si riserva di non concedere l'accesso ai dati qualora:
  - non sia in grado di individuare con certezza i dati relativi all'interessato e l'interessato rifiuti di dare ulteriori informazioni integrative;
  - abbia dubbi sulla vera identità dell'interessato che avanza la richiesta e, avendo richiesto ulteriori informazioni per avere certezza sull'identità del richiedente, non ottenga riscontro.

### **7.3 RIEPILOGO PASSAGGI OPERATIVI PER L'ESPLETAMENTO DELLA RICHIESTA**

Una volta ricevuta la richiesta di accesso, il Titolare, supportato dal DPO:

- a) Verifica che sia effettivamente in corso un trattamento di dati, relativi all'interessato.
- b) Verifica quali dati siano presenti nei propri archivi.
- c) Verifica che la richiesta di accesso ai dati personali sia attinente al GDPR. Nel caso in cui la richiesta afferisca a normative diverse dal GDPR (es. Legge 241/90) e le informazioni siano già state fornite in altro ambito, il Titolare risponderà di averle già fornite.
- d) Verifica l'identità del richiedente, almeno quando vi siano dubbi sulla sua identità. Si riserva di utilizzare più metodi di identificazione, anche sulla base della sensibilità dei dati richiesti. Una volta identificato l'interessato, i documenti accessori vengono eliminati dagli archivi.
- e) Fornisce gratuitamente la prima copia dei dati in formato digitale, salvo diversa ed esplicita richiesta da parte dell'interessato.
- f) Quando i dati richiesti siano all'interno di documenti, da cui risulti estremamente complessa e/o onerosa l'estrazione, il Titolare risponderà inviando la documentazione completa, avendo cura di oscurare quanto non sia attinente con la richiesta e il soggetto interessato.



- g) Nel caso di richiesta di grosse quantità di dati o particolarmente dettagliate, il Titolare si impegna a rispondere, fornendo in prima istanza i dati strettamente necessari e chiedendo all'interessato se tale risposta possa risultare adeguata. Nel caso in cui servano tempi supplementari per richieste fortemente dettagliate, il Titolare si riserva di chiedere la proroga temporale di due mesi, prevista dalle linee guida, giustificandola all'interessato in forma scritta.
- h) Nel caso l'interessato invii in maniera ripetuta richieste di accesso, il Titolare addebiterà costi per la consegna dei dati e questa non avverrà senza ricevimento del corrispettivo richiesto.
- i) Il Titolare del Trattamento tiene traccia di tutte le istanze ricevute, mediante apposito registro.

#### **7.4 CASI IN CUI LE RICHIESTE DELL'INTERESSATO NON POSSONO ESSERE ACCOLTE**

Le richieste dell'interessato non potranno essere accolte nei casi in cui riguardino:

- a) la sicurezza nazionale;
- b) la difesa;
- c) la sicurezza pubblica;
- d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
- e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
- f) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
- g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
- h) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
- i) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
- j) l'esecuzione delle azioni civili.

Inoltre i diritti degli interessati non potranno essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- a. agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;

- b. agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c. all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d. alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e. allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- f. alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala - ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179 - l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.